

COMUNE DI VIGNOLA

(Provincia di Modena)

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PER L'UTILIZZO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE, CAT. D, A TEMPO PARZIALE, AI SENSI
DELL'ART. 23 DEL CCNL COMPARTO EE.LL. DEL 16/11/2022**

L'anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di Gennaio con il presente accordo da valersi
per ogni conseguente effetto di legge

TRA

IL COMUNE DI VIGNOLA (C.F. 00179790365), nella persona del Segretario comunale dott.
Massimiliano Mita, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta
Comunale n. 3 del 23 gennaio 2023

E

IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (C.F. 00242970366), nella persona del Segretario
comunale dott. Paolo Dallolio, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di
Giunta Comunale n. 1 del 23 gennaio 2023;

PREMESSO:

- che entrambi i Comuni fanno parte dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, alla quale
hanno conferito numerose funzioni e che di conseguenza una parte rilevante dell'attività
amministrativa e dei provvedimenti da adottare risultano comuni ai due enti;

- il Comune di Savignano sul Panaro ha richiesto al Comune di Vignola di potersi avvalere, in
via temporanea, della collaborazione professionale a tempo parziale di personale
dipendente del Comune di Vignola, di cat. D, con competenze specialistiche nell'ambito dei
servizi di segreteria e affari generali, da utilizzare per le correlative esigenze dell'Area
Affari generali-Servizi al cittadino del Comune di Savignano;

- che nel Comune di Vignola il Servizio Segreteria Generale comprende le attività tipiche di

segreteria comunale e supporto al Segretario comunale, unitamente ad attività afferenti al coordinamento del nucleo di valutazione, alla segreteria del sindaco, a stampa-comunicazione, espropri e coordinamento affari legali;

-che nel Comune di Savignano s.P. l'area Affari generali -Servizi al Cittadino, comprende, oltre alle funzioni proprie della Segreteria e degli affari istituzionali, i servizi demografici, le relazioni con il pubblico, gare appalti e contratti, attività culturali sport e turismo, stampa e informazione ed è priva del Responsabile;

- che la dipendente del Comune di Vignola dott.ssa Laura Bosi, p.p. Specialista cat. D/d2, ove svolge le funzioni di Responsabile del Servizio Segreteria generale, con titolarità di posizione organizzativa ed in possesso di confacente titolo di studio oltre che di formazione, esperienza e competenza professionali negli ambiti di interesse per il Comune di Savignano, ha espresso la disponibilità all'utilizzo condiviso in via temporanea;

RILEVATO:

- che l'art. 23 del CCNL del 16/11/2022 Comparto Enti locali stabilisce al comma 1 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"; l'articolo medesimo precisa ai successivi commi i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati e le modalità del trattamento economico del dipendente "condiviso";

- che in particolare il comma 5 del medesimo articolo disciplina i rapporti finanziari tra gli

enti convenzionati e prevede che “al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziare presso ciascun ente”.

- che è stato acquisito formale consenso da parte della dipendente dott.ssa Laura Bosi e che il Comune di Vignola con delibera di G.C. n. 3 del 23/01/2023 ne ha autorizzato l’utilizzo a tempo parziale per n. 12 ore settimanali presso il Comune di Savignano per il periodo dal 26 gennaio e fino al 30 giugno 2023;

- che la prestazione resa dal lavoratore ai sensi della presente convenzione non perfeziona un’assunzione a tempo determinato né si configura come comando.

Ciò premesso, le parti

CONVENGONO

Art. 1- OGGETTO E FINALITA’

La presente convenzione:

-ha per oggetto e disciplina la gestione della dipendente in premessa citata, utilizzata a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

-è finalizzata a soddisfare le esigenze temporanee di personale del Comune di Savignano, che temporaneamente non dispone di risorse umane qualitativamente e quantitativamente

adeguate per l'espletamento delle funzioni di responsabilità dell'Area Affari generali - Servizi al cittadino, in un'ottica di collaborazione istituzionale.

I Comuni hanno congiuntamente individuato la dipendente dott.ssa Laura Bosi, tenuto conto del profilo professionale di appartenenza, della relativa esperienza, specializzazione e della disponibilità espressa.

Art.2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dal 26/01/2023 al 30/06/2023. Alla scadenza potrà essere rinnovata per un altro periodo da concordare tra le parti.

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

È sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art.3 - TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

La prestazione di lavoro della dipendente è svolta presso il Comune di Savignano in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali - Servizi al Cittadino per 12 (dodici) ore settimanali, rese nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, articolate di norma in due (2) giornate, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'ente di provenienza a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dalla dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito che la stessa presti servizio presso l'Ente utilizzatore, deve prevedere acquisizione del nulla osta dell'Ente utilizzatore presso il quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni.

La dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è

tenuta ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4 TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

Il Comune di Vignola corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo già in essere, oltre alla maggiorazione della retribuzione di posizione come quantificata dal Comune di Savignano, e rimborsata dal medesimo, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi lavoro oltre che relativa a competenze e servizi non interamente sovrapponibili, stante la diversa organizzazione dei due enti/servizi, come precisata in premessa.

Il Comune di Savignano s.P. ha, al fine di cui sopra, determinato nella misura del 30% la maggiorazione dovuta alla dipendente nel rispetto del disposto dell'art. 23, comma 5, del CCNL del 16/11/2022 (€ 5.408,00 a titolo di retribuzione di posizione annua, già rapportata a 12/36); la spesa complessivamente posta a carico del Comune di Savignano, si quantifica in via preventiva, per 12 ore settimanali, in complessivi € 9.500,00 (comprensivi di stipendio, retribuzione di posizione maggiorata del 30%, retribuzione di risultato, oltre a oneri riflessi e Irap).

Il Comune di Savignano provvederà a rimborsare al Comune di Vignola, entro 30 giorni dalla richiesta, la quota di spesa dallo stesso anticipata, al termine del periodo di utilizzo della dipendente.

ART.5 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Il presente atto composto da numero 5 (cinque) pagine scritte per intero e n. 13 (tredici) righe della pagina 6 (sei) sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente -

Per il Comune di Vignola: Il Segretario comunale Dott. Massimiliano Mita

Per il Comune di Savignano sul Panaro: Il Segretario comunale Dott. Paolo Dallolio

Documento firmato digitalmente